

Codice A1817A

D.D. 28 ottobre 2016, n. 3006

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 56/16 relativa a interventi di manutenzione alveo e opere sul rio Case Rossini e sul Rio Scionicchio in Comune di Villadossola (VB). Richiedente: Unione Montana delle Valli dell'Ossola (ex Comunita' Montana delle Valli dell'Ossola).

Premesso che:

con nota prot. n. 177 del 15/01/2015, ns. prot. n. 2252 del 16/01/2015 la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, con sede in via Romita 13 bis a Domodossola (VB), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente al progetto "interventi di manutenzione alveo e opere nei rii Rossini e Tappia nel Comune di Villadossola (VB)";

alla istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Daniele Trogolo Got in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi in oggetto;

il progetto di cui sopra è stato approvato dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola con Determinazione n. 335/2013 del 11/07/2013 e dal Comune di Villadossola con D.G.C. n. 51 del 4/6/2015;

la documentazione progettuale agli atti è stata successivamente integrata e parzialmente sostituita con gli elaborati pervenuti con note ns. prot. n. 23826 del 28/04/2015 e ns. prot. n. 46915 del 17/09/2015, a seguito di specifiche richieste di questo Settore ns. prot. n. 18000 del 30/3/2015 e ns. prot. n. 30060 del 3/6/2016;

a seguito di esame di dettaglio della documentazione progettuale si è appurato che, per mero errore materiale, l'intervento previsto sul rio Tappia non risulta essere pertinente allo stesso, ma ad altro corso d'acqua denominato rio Scionicchio, nel Comune di Villadossola (VB), come comunicato con nota di questo Settore ns. prot. n. 50356 del 6/10/2015;

in conseguenza di quanto sopra esposto, con Determinazione n. 498/2015 del 21/12/2015 della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola e D.G.C. n. 2 del 11/01/2016 del Comune di Villadossola si è provveduto a rettificare l'oggetto del progetto già approvato con i provvedimenti sopra citati;

a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato, la realizzazione delle opere e interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Preso atto della nota prot. n. 1459 del 5/10/2016, ns. prot. n. 42429 del 5/10/2016 con la quale si comunica che, con la cessazione della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola il 31/12/2015, il progetto in oggetto è stato preso in carico dal nuovo Ente denominato "Unione Montana delle Valli dell'Ossola" con Deliberazione n. 11 del 26/02/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, con sede in via Romita 13 bis a Domodossola (VB) ad eseguire le opere ed interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza ns. prot. n. 2252 del 16/01/2015 e ai successivi elaborati integrativi pervenuti con note ns. prot. n. 23826 del 28/04/2015 e ns. prot. n. 46915 del 17/09/2015, che vengono restituiti al proponente vidimati da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:
 - le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
 - il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo e sulle sponde dovrà essere trasportato a discarica autorizzata, così come previsto nel progetto, e gestito secondo le disposizioni normative vigenti in materia di terre e rocce da scavo, mentre l'eventuale materiale di scavo in eccesso dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di che trattasi;
 - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 - questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Giovanni ERCOLE